

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 64-3774

Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento di n. 3 unità nel Corso di Laurea in Fisioterapia. Anno Accademico 2011/2012.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

Il D.L.vo 30/12/92, n. 502 (così come modificato dal D. L.vo 517/93) all'art. 6 comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- visto il Decreto Interministeriale 19.02.2009 con il quale il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D. L.vo 502/1992 e s.m.i.

preso atto che:

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha avanzato una richiesta di inserimento di n. 3 studenti della Regione stessa al Corso di Laurea in Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2011-2012;
- tale richiesta è motivata da un'accertata grave carenza di tale professionalità nella Regione e dalla impossibilità di attivare il corso in tale sede;
- considerato che l'Università degli Studi di Torino con Deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 4350 dell'8 luglio 2011 ha approvato la riserva di n. 3 posti per studenti valdostani;
- visto il verbale del 22 dicembre 2011 della Commissione Paritetica Regione-Università istituita, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24.1.1995 n. 10, con il quale viene preso atto della richiesta della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- sentito il parere della Commissione di valutazione, di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa, riunitasi in data 13 luglio 2011;

ritenuto, per le ragioni espresse in premessa, di accogliere la richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta,

visto l'art. 6 comma 3 del D.L.vo 30/12/92, n. 502 (così come modificato dal D. L.vo 517/93) (S.O. Gazz. Uff. 7.1.1994, n. 4);

visto il D.M. 24.9.1997 (Gazz. Uff. 16.7.99, n. 165);

visto il D.M. 02.04.2001 (Gazz. Uff. del 05.06.2001, n. 136 suppl. ord. al n. 128);

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte - Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'inserimento di n. 3 unità nel Corso di Laurea in Fisioterapia anno 2011-2012. (All. A) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo in argomento come da allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'INSERIMENTO DI N. 3 UNITA' NEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA.
ANNO ACCADEMICO 2011/2012.**

TRA

La Regione Piemonte (omissis), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione On. Roberto COTA, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello, 165;

E

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (omissis), rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Augusto ROLLANDIN, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta - P.zza Deffeyes, 1;

E

L'Università degli Studi di Torino, (omissis), di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a _____ il _____, per la carica domiciliato a Torino, Via G. Verdi, 8.

Premesso che:

Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 (così come modificato dal D.Lgs. 517/1993) all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- con apposito decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in considerazione della richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta di inserimento di n. 3 studenti della Regione stessa al corso di laurea in fisioterapia presso l'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2011/2012 motivata da un'accertata carenza di tale professionalità nella Regione e dall'impossibilità di attivare il corso in tale sede;
- considerato che l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 4350 dell'8 luglio 2011 ha approvato la riserva di n. 3 posti aggiuntivi, rispetto alla programmazione della Regione Piemonte per studenti della Valle d'Aosta:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

la formazione degli studenti in fisioterapia dovrà avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione del fabbisogno quantitativo previsto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 1
(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento di n. 3 studenti della Valle d'Aosta nel corso di laurea in fisioterapia, in accordo al decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli, presso l'Università degli Studi di Torino.

ART. 2
(Programmazione)

L'Università degli Studi di Torino approva con cadenza annuale le richieste di inserimento della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativamente ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da integrare ai corsi di laurea già attivati presso la sede di Torino per la Regione Piemonte e le risorse a disposizione.

ART. 3
(Accordi attuativi)

L'Università e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/1992, provvedono a stipulare apposito accordo attuativo per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e, in particolare, la possibilità di utilizzare risorse didattiche e strutturali per lo svolgimento di parte del percorso formativo, ivi incluse la tutela e la sorveglianza fisica e medica relative ai rischi derivanti dalle specifiche attività di tirocinio.

ART. 4
(Selezione dei candidati)

1. Lo studente deve indicare nella domanda che concorre per il contingente relativo alla Valle d'Aosta.
2. L'accesso alle prove di ammissione è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 3089 del 27.08.2001.
3. Per l'assegnazione dei posti in oggetto si terrà conto:
 - della graduatoria generale del corso di laurea, considerando soltanto gli studenti che hanno fatto domanda di ammissione per il contingente della Valle d'Aosta;
 - dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma a) del D.Lgs. 81/2008).

ART. 5
(Attività didattica)

1. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica per il corso di studi in oggetto l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse condizioni previste dal Protocollo di Intesa in vigore attivato tra la Regione Piemonte e l'Università per l'attivazione del corso di laurea della professione sanitaria in fisioterapia.
2. L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dal Consiglio di corso di laurea in fisioterapia. Parte dell'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta

ART. 6
(Oneri)

L'Università degli Studi di Torino ha a proprio carico gli oneri previsti dal Protocollo di Intesa in vigore attivato tra la Regione Piemonte e l'Università per l'attivazione del corso di laurea della professione sanitaria in fisioterapia.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico l'accertamento medico nei confronti dei discenti che frequentano il corso di laurea in oggetto, al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica, nonché la tutela e la sorveglianza fisica e medica relativa ai rischi derivanti dalle specifiche attività di tirocinio per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Gli oneri finanziari a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta vengono quantificati tenendo conto di:

- numero studenti iscritti;
- strutture didattiche;
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche;

e consistono in un contributo pro-capite di €4.100,00=, che verranno trasferiti dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta direttamente al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso didattico da parte dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.

Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

ART. 7
(Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo è individuata presso il Settore "Personale Dipendente del S.S.R. e Affari Generali" della Direzione DB2000 "Sanità" dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università di Torino nella persona del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

ART. 8
(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata per l'Anno Accademico 2011/2012 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

ART. 9
(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 7.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li'

Il Presidente della
Regione Piemonte

Il Presidente della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Dott. Augusto ROLLANDIN)

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Torino
(Prof. Ezio PELIZZETTI)